



Ambiente

Ordinanza Sindacale N° 60 del 15/05/2026

IL SINDACO

Vista la nota del 15/05/2026 numero 14772, ricevuta mediante Protocollo il 15/05/2026 numero 42457, con la quale ARPAL ha comunicato l'esito sfavorevole delle analisi effettuate sul campione routinario prelevato il 14/05/2026 e registrato con n° 8201/26 per il/i parametro/i Escherichia coli: >2000 MPN/100ml (Valore limite: 500 MPN/100ml) SUPERATO; Enterococchi intestinali: 2900 MPN/100ml o UFC/100ml (Valore limite: 200 MPN/100ml o UFC/100ml) SUPERATO.

Visto l'art. 50 comma 5 del Decreto Legislativo n° 267 del 16/08/2000 e s.m.i.

Visto il Decreto Legislativo 30/05/2008 n. 116.

Visto il Decreto del Ministero della Salute e dell'Ambiente del 30/03/2010.

Visto il punto 2 dell'art. 5 dell'Ordinanza Dirigenziale n. 312 del 09/06/2025 che disciplina le attività balneari per il Comune di Sanremo. Stagione 2026, piano di monitoraggio delle acque di balneazione 2026".

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 53 del 19/02/2026 "Approvazione delle Disposizioni tecniche e procedurali per il controllo delle acque di balneazione in Regione Liguria, ai sensi del D.lgs. 116/2008 e del D.M. del 30/03/2010".

Visto il Decreto del Direttore Generale n. 2440 del 30/03/2026 di Regione Liguria "Aggiornamento, individuazione e classificazione qualità acque di balneazione, calendario stagione 2026, piano di monitoraggio delle acque di balneazione 2026".

Visto il Decreto del Dirigente n. 3219 del 27/04/2026 di Regione Liguria "Aggiornamento elenco delle acque di balneazione per la stagione 2026 e modifica del calendario di monitoraggio - sostituzione dell'Allegato 3 del DDG n. 2440/2026.

Atteso che in merito al presente provvedimento è stato esercitato da parte del Responsabile del Procedimento, Arch. Linda Peruggi Dirigente del Settore Sviluppo Economico, Ambientale e Floricoltura, il controllo preventivo di regolarità tecnica e amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs 267/2000 e s.m.i., attestazione che si allega al presente atto.

ORDINA

il divieto di balneazione temporaneo, sino alla revoca, nell'area di cui al punto n. IT007008055011 FOCE TORRENTE ARMEA, ossia per il tratto di litorale che si estende tra il deposito di sabbie e ghiaie in via Al Mare e la foce del torrente Armea compresi;

AVVERTE

che le violazioni della presente ordinanza sono punite a norma dell'art. 650 c.p., fatta salva l'eventuale applicazione di altre sanzioni penali ed amministrative previste dalle vigenti disposizioni legislative.

DISPONE

che il presente provvedimento venga comunicato a:

- al Settore competente che dovrà provvedere tempestivamente alla posa dei cartelli di divieto di balneazione temporaneo presso la Spiaggia Libera Armea Levante;
- alla Prefettura di Imperia - PEC: protocollo.prefim@pec.interno.it;

- al Ministero della Salute - Direzione Generale dei Corretti Stili di Vita e dei Rapporti con l'Ecosistema - PEC: dgcsv@postacert.sanita.it;
- alla Regione Liguria - Area Salute e Servizi Sociali - PEC: protocollo@pec.regione.liguria.it;
- al Presidente della Provincia di Imperia - PEC: protocollo@pec.provincia.imperia.it;
- ad Azienda Tutela della Salute Liguria ASL1 Imperiese - PEC: protocollo@pec.atsliguria.it
- ad A.R.P.A. Liguria - PEC: arpal@pec.arpal.liguria.it;
- alla Capitaneria di Porto di Sanremo - PEC: cp-sanremo@pec.mit.gov.it;
- all'Ente di Governo A.T.O. Ovest per il Servizio Idrico Integrato - PEC: protocollo@pec.provincia.imperia.it;
- al Gestore del S.I.I. "Rivieracqua" S.p.A. per l'attivazione delle verifiche di competenza - PEC: rivieracqua@legalmail.it;
- al Comando di Polizia Municipale di Sanremo - Sede;
- al Servizio Demanio del Comune di Sanremo - Sede;
- al Servizio Turismo del Comune di Sanremo - Sede;
- al Servizio Sistemi Informativi del Comune di Sanremo per la pubblicizzazione del presente provvedimento sul sito del Comune di Sanremo - Sede;
- al Gabinetto del Sindaco per la pubblicizzazione di un comunicato stampa volto a diffondere il Provvedimento - Sede;
- alla cittadinanza interessata con adeguati mezzi di informazione e mediante cartellonistica.

Contro la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse, può ricorrere ai sensi dell'Art. 3, 4° comma, della L. 7 agosto 1990, n° 241:

- entro 60 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio al Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria ai sensi del Dlgs. 104/2010 e s.m.i.;
- entro 120 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.

Il Comando di Polizia Municipale è incaricato della vigilanza circa l'effettiva esecuzione della presente ordinanza a tutela della salute e sicurezza pubblica.

Il Sindaco
Alessandro Mager
Firmato Digitalmente